



Comunicazione UFRC 1/15 24 giugno 2015

Attuazione nel diritto societario della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012

I.	Modifica di legge del 12 dicembre 2014.....	1
II.	Scopo della comunicazione	1
III.	Obbligo d'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia.....	2
IV.	Regole sul domicilio e il diritto di firma	2
V.	Obbligo di annunciare le azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto.....	3
a)	In generale.....	3
b)	Obbligo di annunciare le azioni al portatore detenute e acquistate.....	3
c)	Obbligo di annunciare una partecipazione qualificata in azioni al portatore e/o in azioni nominative	4
VI.	Elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla SA	5
VII.	Buoni di partecipazione, quote sociali di una Sagl, qualità di socio di una società cooperativa	6
VIII.	Elenco di tutti i soci	6
IX.	Conversione agevolata di azioni al portatore in azioni nominative.....	7
X.	Adeguamento di statuti e regolamenti.....	7

I. Modifica di legge del 12 dicembre 2014

1 Con la modifica di legge del 12 dicembre 2014¹ il Parlamento ha tra l'altro adeguato il Codice civile² e il Codice delle obbligazioni³. La nuova legge vuole migliorare in particolare la trasparenza per quanto concerne le persone giuridiche e le azioni al portatore. Queste modifiche fanno parte dell'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 che costituiscono lo standard internazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Rispettano anche le direttive del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali⁴.

2 La modifica di legge introduce nuovi obblighi per l'organo superiore delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche nonché per il consiglio d'amministrazione delle società anonime (SA) non quotate in borsa, per i gerenti di società a garanzia limitata (Sagl) e per l'amministrazione delle società cooperative. A ciò si aggiungono nuovi obblighi di annunciare per gli azionisti delle SA non quotate in borsa e per i detentori di quote sociali di una Sagl.

II. Scopo della comunicazione

3 La comunicazione intende informare gli uffici del registro di commercio in merito alla modifica di legge del 12 dicembre 2014, che concerne innanzitutto le imprese e le persone che vi detengono delle partecipazioni. Ciò malgrado gli uffici del registro di commercio saranno toccati da alcuni aspetti della modifica di legge.

¹ FF [2014 8377](#) segg.

² Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS [210](#)).

³ Legge federale del 30 marzo 2011 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS [220](#)).

⁴ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF [2014 563](#) segg. (Curia Vista n. [13.106](#)).

- 4 Vi è infatti il rischio che alcuni dei nuovi obblighi non siano compresi per tempo perché riguardano fondazioni e imprese che spesso non dispongono di un proprio servizio giuridico né fanno capo regolarmente a consulenze giuridiche esterne. La presente comunicazione può pertanto essere utile anche alle associazioni di categoria.

III. Obbligo d'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia

- 5 Dal 1° gennaio 2016 tutte le fondazioni di diritto privato devono essere iscritte nel registro di commercio per conseguire la personalità giuridica.
- 6 Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche *esistenti* continuano a essere riconosciute come persone giuridiche. Devono però iscriversi nel registro di commercio entro cinque anni⁵.

Organo competente	Organo superiore della fondazione («consiglio di fondazione»)
Obbligo	L'organo superiore della fondazione deve iscrivere la fondazione di famiglia o la fondazione ecclesiastica nel registro di commercio della sua sede. Deve dichiarare la fondazione conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) ⁶ presso l'ufficio del registro di commercio e presentare i documenti necessari, in particolare l'atto di fondazione o la disposizione a causa di morte.
Termine	Dal 1° gennaio 2016
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'elenco degli uffici cantonali del registro di commercio è disponibile nell'Indice centrale delle ditte (Zefix). • Le fondazioni ecclesiastiche, ma non le fondazioni di famiglia, beneficiano di alcune agevolazioni per quanto attiene ai documenti giustificativi. A tale riguardo vengono modificati i requisiti dell'ordinanza sul registro di commercio relativi ai documenti necessari per l'iscrizione nel registro di commercio. • Il nuovo obbligo d'iscrizione ha ripercussioni sugli obblighi di tenere una contabilità e di presentare i conti delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche (cfr. art. 957 cpv. 1 n. 2 in combinato disposto con il cpv. 2 n. 2 CO).
Disposizioni	Art. 52 cpv. 1 e 2 CC; art. 6 cpv. 2 ^{bis} tit. fin. CC; art. 94 seg. ORC

IV. Regole sul domicilio e il diritto di firma

- 7 Ogni SA svizzera deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve inoltre avere accesso al libro delle azioni nonché all'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (cfr. n. VI).

Organo competente	Consiglio d'amministrazione della SA, gerenza della Sagl, amministrazione della società cooperativa
Obbligo	Il consiglio d'amministrazione deve far iscrivere nel registro di commercio un suo membro domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale o un direttore domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale. Una procura ⁷ o un mandato commerciale ⁸ non è sufficiente. La nozione di direttore va interpretata conformemente all'articolo 718 capoverso 2 CO. Si tratta di un «terzo», vale a dire di una persona che non fa parte del con-

⁵ I commenti nel messaggio sull'art. 6 cpv. 2^{bis} tit. fin. CC sono applicabili solo in parte poiché il Parlamento ha molto modificato la disposizione. Quindi una fondazione di famiglia o una fondazione ecclesiastica non iscritta nel registro di commercio non perde la personalità giuridica dopo un periodo di cinque anni (cfr. Boll. Uff. [2014 N 1967](#) seg., Boll. Uff. [2014 S 1177](#) seg. e Boll. Uff. [2014 N 2266](#)).

⁶ Ordinanza sul registro di commercio del 17 ott. 2007 (ORC, RS [221.411](#)).

⁷ Art. 458 segg. CO.

⁸ Art. 462 CO.

	siglio d'amministrazione alla quale è stato conferito il diritto di firma. Non è necessario che questa persona sia espressamente menzionata come direttore nel registro di commercio. In termini di diritto del registro di commercio, la pratica attuale rimane immutata ⁹ .
Termine	L'obbligo di cui sopra vale dal 1° luglio 2015 (art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014).
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • È nuova la norma di legge secondo cui la persona che adempie i requisiti imperativi del domicilio e del diritto di firma deve avere accesso al libro delle azioni, all'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società. • La violazione dell'articolo 718 capoverso 4 CO (domicilio/diritto di firma) costituisce come finora una lacuna nell'organizzazione dell'impresa (art. 731b, 941a CO, art. 154 ORC)¹⁰. • La citata possibilità di accesso agli elenchi non può essere verificata dall'Ufficio del registro di commercio. In proposito non vi è pertanto alcuna lacuna nell'organizzazione che l'Ufficio del registro di commercio debba far colmare secondo l'articolo 154 ORC.
Disposizioni	Art. 718 cpv. 4 CO; art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014; art. 21 ORC

8 Le presenti considerazioni valgono per analogia per la Sagl (art. 814 cpv. 3 CO) e la società cooperativa (art. 898 cpv. 2 CO).

V. Obbligo di annunciare le azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto

a) In generale

9 Il titolare o l'acquirente di azioni al portatore deve annunciarsi alla società e fornire determinate informazioni. Altrettanto vale in caso di acquisto di una partecipazione qualificata di azioni al portatore e/o di azioni nominative.

b) Obbligo di annunciare le azioni al portatore detenute e acquistate

10	Destinatari	L'acquirente (o il titolare) di una o più azioni di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa.
	Obbligo	<p>L'acquirente (o il titolare nel momento dell'entrata in vigore del progetto GAFI) deve provare¹¹ alla SA che possiede le azioni al portatore e identificarsi con un documento ufficiale provvisto di fotografia. Una persona giuridica svizzera deve identificarsi con un estratto del registro di commercio, una persona giuridica straniera con un estratto autenticato del registro di commercio straniero o con un titolo equivalente.</p> <p>Anche se questo punto non è esplicitamente indicato nella legge, deve essere annunciato anche il <i>numero</i> di azioni al portatore acquistate¹². Soltanto così l'elenco dei titolari di azioni al portatore permette di realizzare la trasparenza cui mira il progetto GAFI e in particolare anche di far scattare, in caso d'inadempienza, le conseguenze previste dal diritto della società anonima.</p> <p>Ogni modifica del nome e del cognome, rispettivamente della ditta</p>

⁹ Cfr. sulla prassi attuale la [Comunicazione UFRC 1/08](#) del 17 ott. 2008, n. 29.

¹⁰ Cfr. LUKAS BERGER/DAVID RÜETSCHI/FLORIAN ZIHLER, Die Behebung von Organisationsmängeln – handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, REPRAX 1/2012, pag. 8.

¹¹ A seconda del genere di acquisto occorre fornire documenti diversi (azioni/certificati azionari, attestati di deposito di una banca, sentenza, certificato ereditario). Secondo il messaggio GAFI, pag. 616, sono sufficienti le copie se permettono di provare chiaramente il possesso.

¹² Cfr. Philip Spoerlé, Die Inhaberaktie, Ausgewählte Aspekte unter Berücksichtigung der GAFI-Gesetzesrevision, Zuri-go/San Gallo 2015, N 774 e 961 (sarà pubblicato in autunno in «Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht (SSHW)» [recte: N 778 und 975]).

	dell'impresa e dell'indirizzo deve pure essere annunciata alla SA.
Termini	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo il 1° luglio 2015 l'acquisto di azioni al portatore deve essere annunciato alla SA entro un mese¹³. • Chi detiene azioni al portatore da prima del 1° luglio 2015 deve annunciarle prima della fine del 2015.
Conseguenze previste dal diritto della società anonima in caso d'inadempienza	<ul style="list-style-type: none"> • Finché l'obbligo non è adempiuto, non possono essere esercitati i diritti sociali connessi con le azioni al portatore non annunciate. • Se l'azionista non ottempera all'obbligo di annunciare l'azione entro un mese dall'acquisto, i suoi diritti patrimoniali decadono (p. es. diritti d'opzione e crediti di dividendi). Se l'annuncio è eseguito in un secondo momento, possono essere fatti valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale momento.
Eccezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Le società anonime le cui azioni sono quotate in borsa non sono sottoposte a tale obbligo¹⁴: Devono osservare l'obbligo di dichiarazione¹⁵ del diritto della borsa e l'obbligo di pubblicità¹⁶ del diritto della società anonima. • L'obbligo non sussiste se le azioni al portatore consistono in titoli contabili secondo la legge sui titoli contabili¹⁷. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o iscritte nel registro principale. L'ente di custodia deve essere in Svizzera. • L'assemblea generale può prevedere che l'annuncio obbligatorio sia fatto a un intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro¹⁸. Secondo l'articolo 30 ORC, l'intermediario finanziario può essere menzionato nel registro del commercio¹⁹ sotto forma di osservazione all'iscrizione della SA.
Disposizioni	Art. 697 <i>i</i> e 697 <i>m</i> CO; art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014

c) Obbligo di annunciare una partecipazione qualificata in azioni al portatore e/o in azioni nominative

11

Destinatari	<p>L'acquirente (o il titolare) di una partecipazione qualificata in azioni al portatore o in azioni nominative di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa.</p> <p>L'obbligo di annunciare riguarda quindi una persona che detiene <i>direttamente</i> una partecipazione nella SA, indipendentemente dal fatto che sia domiciliata in Svizzera o all'estero²⁰.</p>
Obbligo	<p>Chiunque, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni al portatore o azioni nominative di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa e ottiene e supera così il 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciarlo alla società. Deve essere annunciata la persona fisica per la quale si è, in ultima analisi, agito (l'avente economicamente diritto). Il titolare o l'acquirente deve indicare, secondo scienza e coscienza, la persona alla fine della catena di controllo²¹.</p>

¹³ Il genere dell'acquisto non è precisato né nel testo di legge né nel messaggio. Occorre partire dal presupposto che un acquisto avviene non soltanto in seguito a una vendita o a un aumento di capitale ma anche in seguito alla costituzione di una proprietà fiduciaria o di un usufrutto (cfr. LUKAS GLANZMANN, Neue Transparenzvorschriften bei AG und GmbH, Ziff. II.2.d)aa), di imminente pubblicazione nella rivista RECHT risp. <http://www.recht.ch>.

¹⁴ Si parte dal presupposto che basta la quotazione di *una parte* delle azioni della società – che non devono necessariamente essere le azioni al portatore (cfr. ROLF H. WEBER, Art. 20 N 52, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (a c. di), Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsicht, Basilea 2011).

¹⁵ Art. 20 LBVM.

¹⁶ Art. 663c cpv. 1 e 2 CO.

¹⁷ Legge federale del 3 ott. 2008 sugli effetti contabili (legge sugli effetti contabili, LTCO, RS 957.1).

¹⁸ Legge federale del 10 ott. 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0).

¹⁹ Cfr. in merito agli aspetti relativi al diritto della società anonima: FLORIAN ZIHLER, SHK-HRegV, Art. 30 N 28 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (a c. di), Handelsregisterverordnung (HRegV), Berna 2013.

²⁰ Cfr. GLANZMANN (Anm. 13), n. II.2.a.

²¹ Messaggio GAFI, pag. 617.

	Ogni modifica del nome e del cognome e dell'indirizzo deve pure essere annunciata alla SA.
Termini	<ul style="list-style-type: none"> Dopo il 1° luglio 2015 l'acquisto di azioni al portatore deve essere annunciato alla SA entro un mese. Non è invece previsto un termine per annunciare le azioni nominative poiché la SA considera l'acquirente un azionista soltanto dopo l'iscrizione nel libro delle azioni (art. 686 cpv. 4 CO). Anche chi detiene azioni al portatore da prima del 1° luglio 2015 deve annunciarle entro un mese. I diritti patrimoniali si estinguono soltanto dalla fine 2015 (art. 3 cpv. 2 delle disposizioni transitorie). Questo obbligo retroattivo non riguarda le azioni nominative²².
Conseguenze previste dal diritto della società anonima in caso d'inadempienza	Cfr. sopra lett. b.
Eccezioni	Cfr. sopra lett. b.
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> Contrariamente alla legge sulle borse²³, il diritto della società anonima non prevede un esplicito obbligo di annunciare una partecipazione che <i>scende</i> al di sotto del limite del 25 per cento²⁴. Nei casi in cui non vi è un avente economicamente diritto, ad esempio dietro a un'organizzazione di pubblica utilità o a un istituto di diritto pubblico (p. es. una corporazione), questo fatto va annunciato alla SA²⁵.
Disposizioni	Art. 697j e 697m CO; art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014

VI. Elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla SA

12 La SA deve tenere un elenco sia dei titolari di azioni al portatore sia degli aventi economicamente diritto.

Organo competente	Consiglio d'amministrazione della SA e, in caso di delega secondo l'articolo 716b, le persone incaricate della gestione
Obbligo	Oltre all'attuale libro delle azioni in cui figurano i nomi dei titolari di azioni nominative, va allestito un elenco dei titolari di azioni al portatore e delle persone fisiche aventi economicamente diritto <i>annunciati</i> alla SA ²⁶ . L'elenco contiene il nome e cognome/la ditta, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Indica la nazionalità e la data di nascita dei titolari delle azioni al portatore.
Termine	L'elenco va allestito a partire dal momento in cui ha inizio l'obbligo (cfr. sopra n. V.b e V.c).
Eccezioni	Nessuna
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> Il libro delle azioni e l'elenco possono essere combinati, poiché in linea di massima vi si applicano le medesime condizioni. Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento²⁷ (art. 747 cpv. 2 CO).

²² Messaggio GAFI, pag. 617.

²³ Art. 20 LBVM.

²⁴ Cfr. SPOERLÉ (nota 12), N 923 [recte: 934]; GLANZMANN (nota 13), Ziff. II.2.d)cc.

²⁵ Messaggio GAFI, pag. 617.

²⁶ Soltanto nella misura in cui dispone di tutti i dati (p. es. in caso di costituzione), il consiglio d'amministrazione può fare o modificare un'iscrizione nell'elenco.

²⁷ L'elenco, ossia i documenti giustificativi devono essere conservati all'interno della giurisdizione svizzera, poiché all'estero i documenti potrebbero essere bloccati per decisione giudiziaria e alla Svizzera praticamente non sono con-

	<ul style="list-style-type: none"> • I documenti sui quali si fonda un'iscrizione nel libro delle azioni o nell'elenco devono essere conservati per dieci anni dopo che una persona è eliminata dall'elenco. • Il libro delle azioni e l'elenco possono essere tenuti in forma elettronica. Le indicazioni sulla tenuta in forma elettronica che figurano negli articoli 957a cpv. 3, 958f cpv. 3 CO e 2 cpv. 2 dell'ordinanza sui libri di commercio²⁸ sono applicabili per analogia²⁹. • L'elenco non è pubblicato né trasmesso al registro di commercio. Il diritto d'informazione degli azionisti e degli aventi economicamente diritto sui dati che li riguardano equivale a quello di cui godono i titolari di azioni nominative per quanto concerne il libro delle azioni³⁰.
Disposizioni	Art. 686, 697/CO

VII. Buoni di partecipazione, quote sociali di una Sagl, qualità di socio di una società cooperativa

- 13 Anche i buoni di partecipazione della SA sono soggetti agli obblighi di cui al n. V poiché, a tale riguardo, la legge non dispone altrimenti (art. 656a cpv. 2 CO)³¹.
- 14 Per quanto concerne la Sagl, se la partecipazione raggiunge o supera il 25 per cento del capitale sociale o dei voti, i titolari o gli acquirenti di quote sociali devono annunciare alla società l'avente economicamente diritto. Di conseguenza la Sagl deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali (art. 790 e 790a CO). Vale per analogia quanto esposto sopra riguardo alla SA (n. V e VI).
- 15 In considerazione della sua struttura sociale non improntata al capitale, la società cooperativa non è soggetta agli obblighi di cui al n. V³². Non va di conseguenza tenuto un elenco secondo il n. VI. Cfr. tuttavia il n. VIII sul nuovo elenco di tutti i soci.

VIII. Elenco di tutti i soci

- 16 Finora l'amministrazione della società cooperativa doveva soltanto tenere un elenco dei soci che rispondono in modo limitato o illimitato per i debiti della società cooperativa o sono tenuti a eseguire versamenti suppletivi (art. 877 CO). La tenuta e la trasmissione di tale elenco all'ufficio del registro di commercio (art. 88 ORC)³³ restano invariate.
- 17 D'ora innanzi l'amministrazione deve tenere anche un elenco di tutti i soci.

Organo competente	L'amministrazione della società cooperativa e, nella misura in cui vi è una delega secondo l'articolo 898 CO, le persone incaricate della gestione.
Obbligo	L'amministrazione tiene un elenco nel quale figurano i nomi, i cognomi, o la ditta dei soci, nonché i loro indirizzi. L'amministrazione ottiene le relative informazioni dalla dichiarazione d'ingresso secondo l'articolo 840 capoverso 1 CO ³⁴ .
Termine	L'elenco di tutti i soci va tenuto a partire dal 1° luglio 2015.

cessi diritti sovrani di accedere direttamente ai documenti. Cfr. considerazioni analoghe sulla conservazione dei libri contabili (art. 958f cpv. 3 CO): VON BHICKNAPAHARI, veb.ch Praxiskommentar, art. 958f N 34 segg. in: Dieter Pfaff/Stephan Glanz/Thomas Stenz/Florian Zihler (a c. di), Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar, Zurigo 2014.

²⁸ Ordinanza del 24 apr. 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (Ordinanza sui libri di commercio; Olc, [RS 221.431](#)).

²⁹ Cfr. VON BHICKNAPAHARI (nota 27), art. 958f N 13 segg.

³⁰ Messaggio GAFI, pag. 661 f. Ciò risulta già dall'art. 8 della legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati (LPD; [RS 235.1](#)).

³¹ Cfr. LUKAS GLANZMANN/PHILIP SPOERLÉ, Die Inhaberaktie – leben Totgesagte wirklich länger?, GesKR 1/2014, pag. 9.

³² Messaggio GAFI, pag. 623 seg.

³³ Cfr. SAMUEL KRÄHENBÜHL (nota 19), art. 88 N 1 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (a c. di), Handelsregisterverordnung (HRegV), Berna 2013.

³⁴ Messaggio GAFI, pag. 624.

Eccezioni	Nessuna
Altre osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministrazione deve tenere l'elenco dei soci in modo tale che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento³⁵. • Contrariamente all'elenco di cui agli articoli 877 CO e 88 ORC, l'elenco non deve essere pubblicato né trasmesso all'ufficio del registro di commercio³⁶. • I due elenchi (art. 837, 877 CO) possono essere combinati e tenuti in forma elettronica³⁷. • I documenti sui quali si fonda un'iscrizione nell'elenco dei soci devono essere conservati per dieci anni dopo che un socio è eliminato dall'elenco.
Disposizioni	Art. 837, 877 CO

IX. Conversione agevolata di azioni al portatore in azioni nominative

- 18 Il nuovo articolo 704a CO prevede che l'assemblea generale decida la conversione alla maggioranza dei voti *emessi*. Disposizioni statutarie che rendessero più difficile la conversione dovrebbero essere rifiutate dall'ufficio del registro di commercio perché contrarie al diritto imperativo.
- 19 Per la decisione dell'assemblea generale con cui, unitamente alla conversione, viene limitata la trasferibilità delle azioni nominative (vincolo), occorrono almeno due terzi dei voti rappresentati e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate (art. 704 cpv. 1 n. 3 CO). Per introdurre un vincolo va inoltre rispettato il principio della proporzionalità che vige nel diritto della società anonima³⁸.
- 20 L'articolo 627 numero 7 CO è abrogato. Di conseguenza, per convertire azioni al portatore in azioni nominative non occorre più una clausola di conversione statutaria. Lo statuto e l'iscrizione nel registro di commercio vanno tuttavia adeguati poiché la categoria di azioni viene modificata (azione al portatore/azione nominativa). L'ufficio del registro di commercio non deve rifiutare lo statuto di una SA esistente o di una nuova SA se contiene una clausola di conversione che non viola prescrizioni di legge imperative.
- 21 Per analogia con le prescrizioni previste per le azioni, anche i buoni di partecipazione al portatore possono essere convertiti in buoni di partecipazione nominali (art. 656a cpv. 2 CO).

X. Adeguamento di statuti e regolamenti

- 22 Gli statuti e i regolamenti devono essere adeguati alle prescrizioni introdotte con la modifica di legge del 12 dicembre 2014 entro due anni dall'entrata in vigore (1° luglio 2015). Dopo la scadenza del termine di due anni, le disposizioni non conformi alla legge non sono più valide (art. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin

³⁵ Cfr. nota 27.

³⁶ Messaggio GAFI, pag. 624.

³⁷ Cfr. nota 29.

³⁸ Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. ed., Zurich 2009, § 6 N 25 seq.